

Aliquota di contribuzione:

- **14,5%**;
- **innalzamento del tetto reddituale** a fini contributivi a **120.000 euro**, con contestuale **abolizione del 3%** sopra il tetto.

Contributo soggettivo minimo:

- **2.250 euro**;
- **contributo minimo** dovuto (nella misura del 50%) **anche dai pensionati contribuenti**;
- **contributo soggettivo facoltativo** (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a 180 euro);
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti** solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera**.

Aliquota di contribuzione:

- **4,0%**

Contributo integrativo minimo:

- **660 euro;**
- **contributo minimo** dovuto (nella misura del 50%) **anche dai pensionati contribuenti;**
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti**, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

Collaborazione fra professionisti | Art. 5.5

*Dal 1° gennaio 2013, il **contributo integrativo** è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di **ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.***

Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo **può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto** a Inarcassa in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

Requisiti ordinari di accesso

Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- **età pensionabile ordinaria (art. 20.1)**: dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita.

E' prevista, tuttavia, la **possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni** (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a **70 anni**;

- **anzianità contributiva minima (art. 20.1)**: dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023.

Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei **70 anni** di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).

L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

L'istituto della **pensione minima** (pari a 10.423 euro nel 2012) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:

- i) se l' ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore a 30.000 euro annui (rivalutati);
- ii) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
- iii) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;
- iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
- v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- vi) nel caso di totalizzazione.


L'importo della pensione minima **non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento** (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano **a favore dell'equità intergenerazionale e dell'adeguatezza**, soprattutto per le **generazioni giovani**, riguardano:

- a** **il mantenimento della pensione minima** anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. “prova dei mezzi” (cfr. la sezione **“Cosa cambia in breve”**);
- b** **la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni**, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione **“Cosa cambia in breve”**);

Formula di calcolo della pensione

In termini generali, le formule di calcolo della pensione nel metodo “retributivo” e “contributivo” sono le seguenti:



Metodo “contributivo”

$$P = MC (c,i) * Ct (e)$$

dove:

MC = Montante Contributivo: dipende dai contributi versati ogni anno (*c*) e dal tasso di rivalutazione (*i*)

Ct = Coefficienti di trasformazione: dipendono dalla speranza di vita residua attesa al pensionamento (*e*)